



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Prot. n. 3587
6037

CIRCOLARE



0299728-2003

PU-GDAP-001-17/07/2003-0299728-2003

Alle Direzioni Generali del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
- Segreteria Generale -

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore
Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali
Dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed
Aggiornamento del Corpo di Polizia Peniten-
ziaria e del personale Amministrazione A.P.

Ai Signori Direttori degli
Istituti Penitenziari per Adulti

Ai Signori Direttori dei
Centri di Servizio Sociale per Adulti

Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Signori Direttori dei
Magazzino Vestiario

LORO SEDE



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

OGGETTO: Procedure di immissione in servizio e conferma in ruolo del personale neo assunto, appartenente al Comparto Ministeri.

Si trasmette, per la più ampia diffusione al personale addetto alle segreterie amministrative e a tutto il personale appartenente al "Comparto Ministeri", copia della nuova procedura di immissione in servizio e conferma in ruolo del personale neo - assunto alla luce delle recenti innovazioni normative e contrattuali relative al personale suindicato:

1) IMMISSIONE IN SERVIZIO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 19.04.2001 n. 253 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati" che prevede l'abrogazione dell'art. 11 del D.P.R. 10.01.1957 n. 3, alla data dell'assunzione in prova di un nuovo dipendente, il Direttore della sede di prima assegnazione o il Capo dell'Ufficio a cui il dipendente è assegnato deve redigere il **solo verbale di immissione in servizio**, e non più il verbale di premessa solenne, data dalla quale decorre il periodo di prova.

2) FINE DEL PERIODO DI PROVA

Al termine del periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art. 14 bis comma 6 del Contratto del Comparto Ministeri datato 16.05.1995 (introdotto dall'art. 2 dell'Accordo integrativo al contratto suindicato), attualmente ancora vigente per la parte normativa, "decorso il periodo di prova, senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si **intende confermato in servizio** con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti".

Il combinato disposto dell'art. 14 bis - comma 6 - del CCNL 1995 e l'art. 8 - Disapplicazioni - dello stesso accordo integrativo, che prevede la disapplicazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 3 del 1957 (obbligo di redigere rapporto informativo alla fine del periodo di prova), fa conseguire il dettame che le Direzioni non devono più redigere il **rapporto informativo al termine del periodo di prova**, qualora questa sia stata superata dal dipendente ma dovranno segnalare entro e non oltre il termine del periodo di prova, solo i casi in cui la prova non si intenda superata o i casi in cui siano intervenuti episodi che non consentano l'automatica conferma in ruolo del dipendente.

Le Direzioni dovranno comunque comunicare alla Direzione Generale del Personale e della Formazione la data di fine prova di ogni dipendente neo - assunto.

3) CONFERMA IN RUOLO

Il dipendente neo - assunto, pertanto, al termine del superamento del periodo di prova, verrà **automaticamente** confermato in servizio con Decreto del Direttore Generale del Personale



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

e della Formazione. Dell'avvenuta conferma in ruolo verrà data comunicazione al dipendente per il tramite della Direzione dove lo stesso svolge servizio.

4) GIURAMENTO

L'art. 3 del D.P.R. 19.04.2001 n. 253 abroga l'art. 11 del D.P.R. 3/57 e, pertanto, non occorre più far prestare promessa solenne e successivo giuramento al dipendente neo-assunto.

Unica deroga alla norma generale è data dall'art. 2 del medesimo decreto che conserva l'obbligo del solo giuramento di fedeltà alla Repubblica, all'atto dell'immissione in servizio a pena di decadenza, esclusivamente per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2 comma 4 del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29. In tale tipologia di personale cd. "non contrattualizzato" rientrano, pertanto, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli Avvocati e Procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17.07.1947 n. 691, dalla legge 04.06.1985 n. 281 e dalla legge 10.10.1990 n. 287.

Le Direzioni, pertanto, non devono più far prestare giuramento di fedeltà ai dipendenti neo-assunti dopo la loro conferma in ruolo.

5) DECORRENZA

Le predette disposizioni decorrono:

- dal 23.10.1997, data di entrata in vigore dell'accordo integrativo al C.C.N.L. del 16.05.95 sottoscritto in data 22.10.1997, per la parte che riguarda l'obbligo di redigere il rapporto informativo; Quindi, per tutti i dipendenti assunti da tale data non è fatto più obbligo di tale adempimento da parte delle Direzioni;
- dal 18.07.2001, data di entrata in vigore del D.P.R. 253/2001, pubblicato sulla G.U. - serie Generale - del 03.07.2001, per la parte che riguarda l'abrogazione dell'obbligo di prestare giuramento di fedeltà per i dipendenti pubblici che, pertanto, non verrà più richiesto.

Al fine di una più esaustiva informativa si allega copia del D.P.R. 19.04.2001 n. 253.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto l'articolo 1, comma 1, e l'allegato 1, numero 37 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto l'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 2 e 72 del decreto legislativo 5 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il giuramento di fedeltà dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Momento del giuramento e relativa formula

1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

Art. 3.

Abrogazioni

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 34

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 29. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera c) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.